



COMUNE DI LURANO

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 25/10/2022

Sommario

Articolo 1. Oggetto del regolamento	2
Articolo 2. Ambito di applicazione.....	2
Articolo 3. Soggetti beneficiari.....	2
Articolo 4. Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche.....	4
Articolo 5. Gruppo di lavoro.....	5
Articolo 6. Ripartizione del fondo di incentivazione.....	6
Articolo 7. Accertamento delle attività svolte	7
Articolo 8. Liquidazione dei compensi.....	8
Articolo 9. Riduzione degli incentivi.....	8
Articolo 10. Revisioni periodiche del regolamento	9
Articolo 11. Rinvio	9
Articolo 12. Entrata in vigore e fase transitoria	9
Allegato A – Costituzione gruppo di lavoro – Lavori e opere	10
Allegato B – Costituzione gruppo di lavoro – Forniture e servizi	11

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di seguito denominato Codice dei contratti.

Articolo 2. Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti alle seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture e precisamente:

- opere o lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del Codice dei contratti;
- servizi e forniture per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto, con esclusione di quelle relative a beni di consumo e a manutenzioni ordinarie.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, ovvero gli affidamenti diretti di qualunque importo e i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 3. Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti,

delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;

- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Nello specifico, beneficiano dell'incentivo:

- a) *Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*, ossia il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto¹.
- b) *La Struttura tecnica a supporto del RUP*, ossia il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.
- c) *I Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara*, ossia il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.
- d) *Il Responsabile unità tecnica di verifica del progetto*, ossia il dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato Codice dei contratti, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.
- e) *Il Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione*, ossia il dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
- f) *Il Direttore dei lavori*, ossia il dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.
- g) *L'Ispettore di cantiere*, ossia il dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.
- h) *Il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione*, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.
- i) *Il Collaudatore amministrativo*, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

¹ Il RUP è responsabile per le fasi: della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

- j) *Il Collaudatore statico*, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale dirigente. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale dirigente, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 4. Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

- 1.** Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2,0% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
- 2.** L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
- 3.** Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale.
- 4.** L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici di importo:
 - a) fino a € 250.000,00 il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;
 - b) compreso tra € 250.000,01 e € 750.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
 - c) compreso tra € 750.000,01 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d) superiore a € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,3% dell'importo a base di gara.
- 5.** L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture di importo:
 - a) fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;
 - b) superiore a € 500.000,00 il fondo è pari al 1,4% dell'importo a base di gara.
- 6.** Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio ed è imputata al medesimo capitolo di spesa. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) di seguito denominato TUEL.

7. Sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018, “*Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*”.

8. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 106 del Codice dei contratti, l’importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 5. Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del TUEL, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell’esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP) mediante compilazione degli allegati A) o B).

3. La determinazione che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l’opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare, il relativo programma di finanziamento e il relativo cronoprogramma;
- l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e l’importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell’art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 2 e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con determinazione adottata dal Responsabile del Servizio competente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal Responsabile del Servizio competente stesso.

Articolo 6. Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile del Servizio competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
1. Fasi del procedimento	2. Quota	3. Attività specifiche	4. Quota
Programmazione degli interventi <i>(art. 21 del Codice dei contratti)</i>	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	3%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
		redazione di atti amministrativi quali Consiglio, Giunta, ecc., nonché verifica con previsione del bilancio	2%
Verifica preventiva dei progetti <i>(art. 26 del Codice dei contratti)</i>	10%	attività di verifica dei progetti	7%
		validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	5%
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni	5%
Fase della esecuzione	45%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	7%
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo	21%
		collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	3%
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni di liquidazione	14%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%
TOTALE	100%		100%

INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI			
1. Fasi del procedimento	2. Quota	3. Attività specifiche	4. Quota
Programmazione degli interventi <i>(art. 21 del Codice dei contratti)</i>	10%	redazione del programma Biennale dei servizi	5%
		redazione di atti amministrativi quali Consiglio, Giunta, ecc., nonché verifica con previsione del bilancio	5%
Fase di affidamento	15%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, MEPA ecc.)	10%
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni	5%
Fase della esecuzione	45%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	12,5%
		direzione di esecuzione del contratto e verifica di conformità	22,5%
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni di liquidazione	10%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	30%
TOTALE	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi di cui all'art. 3 punto 1 lettera d) viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Articolo 7. Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile del Servizio competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di

lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario formale accertamento positivo, da parte del Responsabile del Servizio competente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

Articolo 8. Liquidazione dei compensi

1. Il Responsabile del Servizio competente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del TUEL, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Responsabile del Servizio competente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono economie di bilancio.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno di riferimento dell'opera al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato in sede di erogazione stipendiale, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Articolo 9. Riduzione degli incentivi

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nel provvedimento di cui all'art. 5 comma 3 l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
- b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 comma 3, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma delle riduzioni non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per gli accadimenti elencati all'art. 106, del Codice dei contratti.

2. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

Articolo 10. Revisioni periodiche del regolamento

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Articolo 12. Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice dei contratti compresi tutti i lavori, servizi e forniture aggiudicati definitivamente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) calcolati secondo il presente regolamento prendendo a riferimento l'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione);

2. Per le attività svolte dal **20 aprile 2016** al **31 dicembre 2017**, gli incentivi in esame potranno essere liquidati solo in presenza di apposite destinazioni di utilizzo previste nei Contratti collettivi decentrati utilizzando i relativi fondi per le risorse decentrate, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di contenimento per il salario accessorio.

3. Il presente regolamento non si applica agli incentivi concessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art.92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ad eccezione:

- a) per tutti i lavori, servizi e forniture appaltati/realizzati dopo l'entrata in vigore del Codice dei contratti ed esclusivamente ancora in corso (intendendosi per ancora in corso conclusione dell'intero iter tecnico/amministrativo sino all'approvazione del C.R.E./collaudo da parte del RUP/ Responsabile del Servizio) alla data del 1° aprile 2019 secondo la percentuale dello 0,4% attribuibile alla sola figura di RUP calcolata secondo l'importo dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione);
- b) per tutti i lavori svolti prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti secondo la percentuale dello 0,40% attribuibile alla sola figura di RUP calcolata secondo l'importo dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

Allegato A – Costituzione gruppo di lavoro – Lavori e opere

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE															
1.	2.	3.	4.	2.	4.	Incaricato	Scadenza	Gruppo di lavoro							
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifiche	Quota	Valore	Valore			Nominativo	% ruolo	Incentivo	Nominativo	% ruolo	Incentivo	Nominativo	% ruolo
Programmazione degli interventi <i>(art. 21 del Codice dei contratti)</i>	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	3%	€ -	€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%		€ -	Interno		80%	€ -		20%	€ -		0%	€ -
		redazione di atti amministrativi quali Consiglio Giunta, ecc., nonché verifica con previsione di bilancio	2%		€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
Verifica preventiva dei progetti <i>(art. 26 del Codice dei contratti)</i>	10%	attività di verifica dei progetti	7%	€ -	€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		validazione dei progetti	3%		€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
Fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	5%	€ -	€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni	5%		€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
Fase della esecuzione	45%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	7%	€ -	€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo	21%		€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	3%		€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		redazione di atti amministrativi quali redazione determinazioni di liquidazione	14%		€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
Responsabilità del procedimento <i>(ufficio del RUP)</i>	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%	€ -	€ -	Interno		100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
TOTALE fasi	100%	TOTALE attività specifiche	100%	€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -	

Opere e lavori <i>(art. 5 comma 3)</i>	
% di incentivo stabilita	2,00%
Incentivo	€ -
Dipendenti 80%	€ -
Fondo innovazione 20%	€ -

NOTE

Allegato B – Costituzione gruppo di lavoro – Forniture e servizi

INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI																	
1. Fasi del procedimento	2. Quota	3. Attività specifiche	4. Quota	2. Valore	4. Valore	Incaricato	Scadenza	Gruppo di lavoro									
								Nominativo	% ruolo	Incentivo	Nominativo	% ruolo	Incentivo	Nominativo	% ruolo	Incentivo	
Programmazione degli interventi <i>(art. 21 del Codice dei contratti)</i>	10%	redazione del programma Biennale dei servizi	5%	€ -	€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -	
		redazione di atti amministrativi quali Consiglio Giunta, ecc., nonché verifica con previsione del bilancio	5%		€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -	
Fase di affidamento	15%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, MEPA ecc.)	10%	€ -	€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -	
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni	5%		€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -	
Fase della esecuzione	45%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	12,50%	€ -	€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -	
		direzione di esecuzione del contratto e verifica di conformità	22,50%		€ -	€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
		redazione di atti amministrativi quali determinazioni di liquidazione	10%		€ -	€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -
Responsabilità del procedimento <i>(ufficio del RUP)</i>	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%	€ -	€ -	Interno			100%	€ -		0%	€ -		0%	€ -	
TOTALE fasi	100%	TOTALE attività specifiche	100%	€ -	€ -					€ -			€ -			€ -	

Forniture e servizi <i>(art. 5 comma 3)</i>	€	-
% di incentivo stabilita		2,00%
Incentivo	€	-
Dipendenti 80%	€	-
Fondo innovazione 20%	€	-

NOTE
